



COMUNE DI MONTEVERDE



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI CHI TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEL COMUNE DI MONTEVERDE A TITOLO DI CONCORSO PER SPESE DI ACQUISTO E DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ABITAZIONI PRINCIPALI.

PROT. N. 426 del 16-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296, che ripartisce il Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023;

Vista la deliberazione di G.C. n 4 del 24/01/2022, con la quale si prende atto che in forza del citato DPCM al Comune di Monteverde sono stati assegnati €.111.341,73; e si dispone di destinare €. 55.670,87 per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 52 del 16-02-2022 con la quale si approva il presente avviso pubblico,

RENDE NOTO

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Monteverde intende incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione del Comune di Monteverde attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto di €. 5.000,00.

ART. 2 - INFORMAZIONI GENERALI: DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Le risorse complessivamente stanziare dal Comune, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano ad € 55.670,86.

2. Le agevolazioni saranno accordate al nucleo familiare sotto forma di contributi a fondo perduto, a titolo di concorso per le spese di acquisto e /o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, a condizione che gli stessi trasferiscano la loro residenza e la dimora abituale nel Comune di Monteverde.

3. L'ammontare del contributo per singolo beneficiario/nucleo è di €. 5.000,00. Nelle more delle disponibilità dell'Ente in riferimento al suddetto contributo, in base alle richieste pervenute è prevista una maggiorazione del 20% per ogni figlio di età non superiore a 14 anni.
4. Le risorse stanziare saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, nei limiti della disponibilità dei fondi.
5. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. Il Comune si riserva la facoltà di:
 - a) incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - b) riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o, in alternativa, destinare eventuali economie ad altre finalità.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda i nuclei familiari che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Monteverde.

Art. 4 – MISURA AGEVOLATIVA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. È previsto un contributo una tantum di €. 5.000,00.
2. L'erogazione degli incentivi è subordinata all'effettivo trasferimento della residenza e dimora abituale del nucleo familiare, da perfezionarsi entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di ammissione al contributo.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo devono essere presentate **entro e non oltre il giorno 15 marzo 2022 alle ore 12,00.**
2. Le domande inviate successivamente saranno istruite solo in caso di mancato esaurimento dei fondi.
3. La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità:
 - a) redatta esclusivamente avvalendosi della **modulistica predisposta ed allegata** al presente Avviso;
 - b) debitamente sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa; è ammessa la firma autografa solo qualora venga allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - c) trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
 - invio di raccomandata A/R. indicando quale oggetto del messaggio “Domanda contributi nuove imprese” seguito dal “nome e cognome del richiedente”;

- invio in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o mediante PEC di soggetto intermediario delegato e con invio all'indirizzo di posta elettronica protocollo.monteverde@asmepec.it indicando quale oggetto del messaggio "Domanda contributi nuove imprese" seguito dal "nome e cognome del richiedente".

La PEC dovrà contenere:

- Modello di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente ovvero in maniera autografa, dal legale rappresentate dell'impresa richiedente;
- Eventuale copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;
- Eventuale dichiarazione di delega, contenuta nel modello di domanda, a favore di soggetto intermediario dotato di PEC, ai fini della presentazione e gestione della domanda.

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Monteverde – via Fontana, n. 1° - 83049 (AV).

5. Alla domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente.
6. Il Comune di Monteverde è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici.
7. L'eventuale riapertura del termine di presentazione delle domande verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso nelle pagine del sito comunale dedicate al bando.
8. Ogni nucleo familiare può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ART. 6 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

1. L'attività istruttoria si conclude, salvo comprovate esigenze, **entro 45 giorni** dalla presentazione della domanda.
2. In fase istruttoria, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere al nucleo familiare i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
3. All'esito favorevole delle verifiche istruttorie, sarà erogato il contributo spettante ai sensi dal precedente art. 5 ed alle condizioni di cui all'art. 5, comma 2.

Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande ammesse, nei limiti della disponibilità dei fondi.

In caso di sopravvenute risorse disponibili, anche successivamente alla chiusura del presente Avviso, l'Amministrazione Comunale si riserva di integrare lo stanziamento e di provvedere al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate, secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo di cui sopra.

La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).

4. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale del beneficio: a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comune di Monteverde; a non opporsi ad eventuali ispezioni finalizzate alla verifica delle dichiarazioni rese.

ART. 8 - RISPETTO DEI LIMITI "DE MINIMIS" E CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

I contributi sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi "de minimis" di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è il dott. Damiano Giuseppe, Responsabile del Settore Contabile.

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.monteverde@asmepec.it

Monteverde, 16 febbraio 2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giuseppe DAMIANO



RECAPITI PER CONTATTI VELOCI

Telefono _____ mail: _____

CHIEDE

di essere ammesso al contributo previsto, a tal fine

DICHIARA

1. di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente domanda;
2. di possedere i requisiti e rispettare le condizioni per l'accesso al contributo di cui all'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI CHI TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA NEL COMUNE DI MONTEVERDE;
3. di essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concesso anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con tutti versamenti previsti dallarateizzazione (*si allega eventuale rateizzazione*);
4. che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo alla regola cosiddetta "a titolo de minimis" (vedi allegato 1);
5. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Monteverde, li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegati:

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;
2. Copia della eventuale documentazione relativa alla regolarizzazione/rateizzazione dei tributi comunali.

REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa); Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per

l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.